

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2016, n. 26.

Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella. (17R00014)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18.

Interventi di promozione dell'informazione locale. (17R00108)..... Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2016, n. 25.

Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano. (16R00580)..... Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2016, n. 26.

Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. (16R00581)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 dicembre 2016, n. 33.

Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica. (17R00015)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 dicembre 2016, n. 34.

Modifiche al 2° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata. (17R00016)..... Pag. 18

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2016, n. 0233/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres. (17R00077)..... Pag. 18

REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22.

Disciplina dei beni regionali - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10. (17R00011)..... Pag. 28



LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 23.
Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino nella Provincia di Ferrara. (17R00012).... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24.
Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito. (17R00013) Pag. 33



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2016, n. 26.

Incorporazione del Comune di Selve Marcone nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 S1 del 15 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Il Comune di Selve Marcone è incorporato nel Comune di Pettinengo in Provincia di Biella.
2. La denominazione del Comune incorporante Pettinengo rimane invariata.
3. La modifica di circoscrizione del Comune di Pettinengo, derivante dall'incorporazione e come risulta dalla cartografia allegata alla presente legge (allegato A), decorre dal 1° gennaio 2017.

Art. 2.*Adeguamento statuto*

1. Lo statuto del Comune di Pettinengo prevede che alla comunità di Selve Marcone siano assicurate idonee forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ed è in tal senso adeguato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.*Organi di governo e successione della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Pettinengo conserva i propri organi di governo, mentre gli organi del Comune di Selve Marcone decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune di Pettinengo conserva la propria personalità e succede in tutti i rapporti giuridici al Comune di Selve Marcone.

Art. 4.*Contributi regionali*

1. La Regione eroga incentivi finanziari al comune derivante da incorporazione nella misura e per la durata stabiliti dai criteri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

Art. 5.*Delega alla Provincia di Biella*

1. I rapporti conseguenti alla modifica della circoscrizione comunale del Comune di Pettinengo a seguito dell'incorporazione del Comune di Selve Marcone sono definiti dalla Provincia di Biella, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione, incorporazione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 6.*Norma finanziaria*

1. Per il contributo *una tantum* al Comune di Pettinengo quantificato nell'esercizio finanziario 2017 in euro 82.480,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Pettinengo, a partire dall'esercizio finanziario 2017, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 16.496,00, in termini di competenza, iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 dicembre 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00014



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18.

Interventi di promozione dell'informazione locale.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 7 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.

3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.

4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

Art. 2.

Agevolazioni

1. Per i fini previsti da questa legge, la Provincia può concedere un contributo a titolo di *de minimis* alle imprese previste dall'art. 3 aventi i requisiti specificati nell'art. 4 e nella deliberazione prevista dall'art. 7.

2. Il contributo stabilito dal comma 1 può essere disposto anche ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti *de minimis* per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ove la deliberazione prevista dall'art. 7 individui e specifichi i servizi di interesse generale oggetto del contributo nonché le al-

tre regole per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il preventivo atto di impegno in cui sono definiti chiaramente i servizi da prestare e le condizioni per la concessione del contributo. Per i fini di questo comma si intendono come servizi di interesse economico generale quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. Questo comma può essere applicato anche con riferimento alle singole tipologie di mezzi di comunicazione.

3. La struttura provinciale competente istruisce le domande di concessione del contributo stabilito dal comma 1 pervenute alla Provincia avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni previsto dalla legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le telecomunicazioni), per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, dall'art. 4, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, e degli altri elementi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dall'art. 7. A tale verifica il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede entro il termine indicato nella predetta deliberazione. Il termine del procedimento è sospeso fino all'acquisizione da parte della struttura provinciale competente degli elementi istruttori sottoposti a verifica dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La struttura provinciale competente effettua controlli a campione, secondo quanto specificato nella deliberazione prevista dall'art. 7, rispetto alle dichiarazioni e agli impegni contenuti nella domanda di contributo, anche avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni per le verifiche sui requisiti indicate al comma 3 e per le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 4; in caso di irregolarità riscontrate dal Comitato provinciale per le comunicazioni, lo stesso propone i relativi provvedimenti di decadenza alla struttura provinciale competente.

Art. 3.


Destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge le imprese di informazione locale che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale secondo quanto precisato nella deliberazione prevista dall'art. 7. Per imprese di informazione locale ai fini di questa legge si intendono le emittenti radiotelevisive e i portali informativi on-line locali.

2. Si intendono:

a) per «emittenti radiotelevisive locali» le emittenti televisive o radiofoniche private, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che realizzano e diffondono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale oppure i cui programmi raggiungono una copertura della popolazione provinciale almeno pari alla percentuale indicata dalla deliberazione prevista dall'art. 7;

b) per «portali informativi online locali» i portali informativi online privati sviluppati su piattaforme web o social, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che pubblicano contenuti autoprodotti a carattere informativo su tematiche riferite specificatamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione



locale; nel caso di portali informativi on-line che siano espressione di testate giornalistiche cartacee o di emittenti radiotelevisive i contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati da queste ultime.

Art. 4.

Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione prevista dall'art. 7, i contributi sono concessi a condizione che:

a) le imprese siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione - o in alternativa, per quanto riguarda i portali informativi on-line, presso il competente Tribunale - e abbiano sede operativa nel territorio provinciale regolamentando nella deliberazione prevista dall'art. 7 la valorizzazione legata alla durata dell'attività già svolta sul territorio provinciale; nel caso di portali - informativi on-line che siano espressione di testate giornalistiche cartacee, il predetto requisito è soddisfatto dalla presenza della registrazione corrispondente alla testata cartacea, integrata dalla comunicazione al Tribunale dell'ulteriore modalità di diffusione online;

b) nella redazione che fa capo all'impresa sia regolarmente assunto almeno un giornalista iscritto all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i portali informativi online e le emittenti radiofoniche o almeno tre giornalisti professionisti per le emittenti televisive; i giornalisti devono risultare assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, salvo il caso in cui il giornalista del portale informativo online e dell'emittente radiofonica coincida con il titolare dell'impresa.

2. Sono escluse dai contributi le imprese concessionarie da parte dello Stato del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. Sono escluse dai contributi, secondo la disciplina indicata dalla deliberazione prevista dall'art. 7, le emittenti che non aderiscono ai codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori e in materia di televendite ad esse rivolti.

4. Le imprese si impegnano, per il periodo determinato dalla deliberazione prevista dall'art. 7:

a) al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, indicati nella domanda di concessione del contributo per i fini previsti dall'art. 7, comma 2;

b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua secondo quanto indicato dalla deliberazione prevista dall'art. 7;

c) a diffondere contenuti coerenti con le finalità dell'art. 1 per un tempo minimo indicato dalla deliberazione prevista dall'art. 7 nel caso di emittenti radiotelevisive o con una frequenza minima stabilita dalla predetta deliberazione nel caso di portali informativi on-line;

d) limitatamente alle emittenti, al rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori in tv e in materia di televendite ad esse rivolti;

e) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;

f) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di modesta entità; a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro e a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco; a non diffondere o acconsentire alla diffusione dei messaggi pubblicitari previsti dall'art. 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);

g) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore a quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'art. 7.

5. La deliberazione prevista dall'art. 7 disciplina la decadenza totale o parziale dai contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni previsti dal comma 4. La decadenza parziale dal contributo è prevista anche ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, in relazione al conseguente minore impiego di personale rispetto a quanto dichiarato ai sensi del comma 4, lettera a). La predetta deliberazione può disciplinare inoltre la decadenza parziale dai contributi a seguito di sanzioni irrogate dall'Ordine dei giornalisti o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione a contenuti oggetto di diffusione da parte delle imprese beneficiarie dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali. La deliberazione prevista dall'art. 7 individua i casi in cui la revoca del contributo comporta l'esclusione dell'impresa beneficiaria dalla presentazione della domanda per le agevolazioni previste da questa legge anche per l'anno successivo.

Art. 5.

Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti

1. La Provincia promuove la realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalità e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale; tali iniziative sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Legge provinciale sul lavoro 1983).

2. La Provincia favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e le imprese di informazione locale per la realizzazione di visite periodiche, tirocini regolati dalla normativa vigente e progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime.

3. Le imprese di informazione locale possono beneficiare degli incentivi disposti dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

Art. 6.

Conferenza dell'informazione

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale,



con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalità, all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La conferenza è indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa è aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.

3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'art. 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni attuative di questa legge e, in particolare, i requisiti e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, comprese le eventuali disposizioni necessarie per rendere compatibile l'erogazione delle agevolazioni previste da questa legge con l'ordinamento dell'Unione europea, nonché i casi di decadenza dalle agevolazioni; le agevolazioni possono anche essere differenziate rispetto alle diverse tipologie di mezzo di comunicazione.

2. I criteri previsti dalla deliberazione indicata dal comma 1, prevedono, tra gli altri, una graduazione del contributo o di parte di esso in relazione alla tipologia di impresa, ai livelli occupazionali della stessa con riferimento al personale effettivamente impiegato, a indicatori che tengano conto del grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta e a indicatori relativi al servizio reso superiori a quelli richiesti dall'art. 4, comma 4, lettera c). Detti criteri possono valorizzare inoltre emittenti radiotelevisive locali con diffusione su porzioni di territorio caratterizzate da continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica.

3. La deliberazione indicata dal comma 1 individua inoltre strumenti volti a evitare che sui portali informativi online siano pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori, nonché i casi in cui la pubblicazione di tali contenuti determini la decadenza totale o parziale da eventuali contributi concessi da questa legge; i controlli relativamente a tali aspetti sono effettuati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La deliberazione indicata dal comma 1 è approvata previo parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, la deliberazione indicata dal comma 1 può prevedere che le agevolazioni previste da questa legge siano concesse anche con riferimento all'anno 2016.

Art. 8.

Modificazione della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

«4-bis. La Provincia può, previo parere della conferenza delle minoranze, erogare all'associazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera k), un contributo volto a sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edita in lingua ladina.»

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2, prevista nell'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con gli stanziamenti a tal fine già autorizzati per i medesimi anni sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione per i fini indicati dall'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge di stabilità provinciale.

2. Dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'art. 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi

17R00108



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2016, n. 25.

Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 51/I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 20 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la presente legge provinciale viene emanata sulla base della delega di cui all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, e in conformità all'art. 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

2. Le disposizioni della presente legge riformano il sistema della contabilità degli enti locali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, e successive modifiche, e al decreto della Presidente della Giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L, e successive modifiche, mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. A tale fine si applicano gli articoli del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte seconda, come ed in quanto modificati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad eccezione degli articoli 149, 155, 156, 158, 192, 197, 198, 198-bis, 201, 203, comma 1, 204, 205, 206, 207, 214, 222, commi 1 e 2, e 223.

3. Ai sensi della presente legge, per enti locali si intendono i comuni e le comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Organizzazione del servizio finanziario

1. Il regolamento di contabilità disciplina, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o di servizi corrispondenti, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economicofinanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. La persona responsabile del servizio finanziario è individuata, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel/nella responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni oppure nello stesso segretario comunale/nella stessa segretaria comunale.

3. Al/Alla responsabile del servizio finanziario spetta la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio, e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, della regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

4. Gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per assicurare l'espletamento del servizio finanziario o di ragioneria o di un altro servizio corrispondente per mezzo di strutture comuni.

TITOLO II

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Termini di approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione

1. I termini di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, possono essere rideterminati con le modalità previste dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, e dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Art. 4.

Piano esecutivo di gestione

1. L'applicazione dell'art. 169, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali in base alla struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.



TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 5.

Impegno

1. Nei casi di cui all'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, con l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno di spesa sui relativi stanziamenti.

2. Inoltre, con l'approvazione del bilancio di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute per le indennità e il rimborso spese già attribuiti agli amministratori.

Art. 6.

Ordinazione e pagamento

1. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, da altri obblighi di legge e dai contratti di somministrazione di cui all'art. 183, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

Capo II

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Art. 7.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione della presente norma sono nulle.

Art. 8.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modifiche, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;

f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'art. 191, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso.

3. Per il finanziamento delle spese di cui al presente articolo, gli enti locali provvedono ai sensi dell'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 9.

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria


1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato a un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10.

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche, ove applicabile.



3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

4. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera *i*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche. È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Art. 11.

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

3. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Art. 12.

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Art. 13.

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente locale. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 14.

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la

rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente locale trasmette al tesoriere – con riferimento all'esercizio in corso di gestione – il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelievo di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria di una sanzione di mora in caso di ritardato pagamento.

3. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal/dalla responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'art. 11 saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

7. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta degli enti locali il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Art. 15.

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione dell'ente locale e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente e il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.



Art. 16.

Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà dell'ente locale, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

4. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

Art. 17.

Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio finanziario, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;

b) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge;

c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Art. 18.

Risultato di gestione del tesoriere

1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 13, rende conto della propria gestione di cassa all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.

Art. 19.

Allegati al conto del tesoriere

1. Il conto del tesoriere è redatto sul modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

TITOLO V

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE
DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 20.

Rendiconto della gestione

1. Per gli enti locali con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche.

2. Gli enti locali inviano telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei conti il rendiconto completo di allegati, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo.

Art. 21.

Bilancio consolidato

1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti predispongono il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2018.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 22.

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Gli enti locali eleggono, con voto limitato a due componenti per ogni votante, il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi del comma 2 del presente articolo, per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti locali della Provincia di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la Provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.



3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economicofinanziaria è affidata a un solo revisore/una sola revisora, eletto/eletta a maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

Art. 23.

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della deliberazione di nomina e i suoi componenti sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore/della nuova revisora è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 24.

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore/La revisora è revocabile solo per inadempimento, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Art. 25.

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1, del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai componenti dell'organo di controllo, dal segretario/dalla segretaria e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile di un ente locale non possono assumere incarichi o consulenze presso tale ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Art. 26.

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori o il revisore unico/la revisora unica redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Art. 27.

Limite all'affidamento degli incarichi

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

2. Sono rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 anche gli incarichi conferiti nell'ambito di forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

3. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attesta il rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Gli enti locali comunicano al tesoriere, al Commissariato del governo e alla Giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

Art. 28.

Funzioni dei revisori dei conti

1. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

2. I revisori dei conti svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
- b) vigilanza sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 29.

Responsabilità

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.



Art. 30.

Compenso dei revisori dei conti

1. Il compenso massimo attribuibile ai componenti del collegio dei revisori dei conti o al revisore unico/alla revisora unica è quello previsto dalla relativa normativa regionale.

2. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

Art. 31.

Norma di rinvio

1. Relativamente alla nomina, ai requisiti e alle incompatibilità dei revisori dei conti, l'assemblea del consorzio di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, applica le disposizioni del presente titolo, tenuto conto, per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile, delle disposizioni contenute nello statuto.

2. Il comma 1 si applica alle aziende speciali e alle istituzioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.

TITOLO VII

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

Art. 32.

Enti locali deficitari o dissestati

1. Agli enti locali deficitari o dissestati si applicano le disposizioni contenute nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, ad eccezione dell'art. 242, comma 2, e degli articoli 252 e 269.

2. Le autorità amministrative statali citate nel titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, sono sostituite dalle rispettive autorità amministrative provinciali in virtù dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche.

3. Le competenze attribuite dal titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano.

4. La Giunta provinciale:

a) determina i parametri di cui all'art. 242, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche;

b) definisce e nomina l'organo straordinario di liquidazione di cui all'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

5. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento di esecuzione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

CONTROLLI

Art. 33.

Rinvio alla legge regionale sull'ordinamento dei comuni

1. Per i casi di scioglimento e sospensione del consiglio per qualsiasi motivo, si rinvia alla legge regionale in materia.

Capo II

TERMINI PER L'APPLICAZIONE

DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

Art. 34.

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli aggiornano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo adeguano ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari degli enti locali incompatibili con la nuova disciplina provinciale e con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

3. Restano salve comunque le disposizioni di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 35.

Abrogazione di norme e norma transitoria


1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.

2. L'art. 6 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17, e successive modifiche, è abrogato, fatta eccezione per i comuni che all'entrata in vigore del presente articolo hanno già deliberato l'estinzione anticipata del mutuo.

Art. 36.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.



Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00580

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2016, n. 26.

Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai gruppi consiliari, che rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale, devono essere garantite le dotazioni basilari per la loro esistenza e il loro funzionamento.

2. Il personale, assegnato ai singoli gruppi consiliari, scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria con gli stessi, può essere individuato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, tra i dipendenti del Consiglio provinciale oppure comandato al Consiglio provinciale.

3. Per assicurare il buon funzionamento dell'attività istituzionale, di studio e legislativa dei consiglieri provinciali riferita all'attività del Consiglio provinciale, la presente legge disciplina l'assunzione di personale a supporto dei gruppi consiliari, costituitisi ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e successive modifiche. Il personale così assunto è in regime di rapporto di lavoro privatistico a tempo definito.

Art. 2.

Personale dei gruppi consiliari

1. Per lo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1, il Consiglio provinciale può assumere unità di personale da assegnare ai gruppi consiliari, con oneri a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

2. Il personale assegnato ai gruppi consiliari non entra a far parte dei ruoli del personale e non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio provinciale di cui alla pianta organica generale del personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, allegata alla deliberazione 15 novembre 1989, n. 9, e successive modifiche.

3. Il numero massimo del personale di cui al comma 1, è assegnato ai singoli gruppi consiliari sulla base dei criteri previsti dal regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifiche.

4. Ogni unità di personale a tempo pieno può essere sostituita da unità di personale a tempo parziale fino alla concorrenza dell'orario a tempo pieno.

5. Il personale assegnato ai gruppi consiliari cessa dall'incarico di norma il giorno successivo alla prima seduta del Consiglio provinciale eletto nella successiva legislatura. Il rapporto si interrompe anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo consiliare a cui è stato assegnato e, in ogni caso, quando venga meno il rapporto fiduciario di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Requisiti per l'assunzione

1. Per l'assunzione del personale assegnato ai gruppi consiliari è necessario il possesso dei requisiti generali per l'assunzione presso gli enti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, al personale assegnato ai gruppi consiliari può essere concessa una deroga ai requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di durata non superiore a 24 mesi.

3. Ai soli fini dell'inquadramento economico-funzionale e per garantire il normale funzionamento del Consiglio provinciale, in quanto i gruppi consiliari rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale nonché in considerazione del particolare rapporto fiduciario, può essere prevista una deroga al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la legislatura in corso e per i primi 30 mesi della legislatura successiva.



Art. 4.

Rinvio ad altre disposizioni

1. In attuazione delle disposizioni della presente legge, il Consiglio provinciale adegua il proprio regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano del 12 marzo 2014, n. 3, e successive modifiche.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili in base all'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'art. 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, mediante corrispondente riduzione dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei gruppi consiliari. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.

2. La ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 12 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 dicembre 2016, n. 33.

Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 52/I-II del
27 dicembre 2016 della Regione Trentino-Alto Adige*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 novembre 2016, n. 1327;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico di persone, in esecuzione dell'art. 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, recante «Mobilità pubblica», di seguito denominata «legge provinciale».

Art. 2.

Competenze della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, oltre a quanto previsto all'art. 58, comma 2, della legge provinciale, ha le seguenti competenze:

- a) autorizza le gare per l'affidamento dei servizi di bacino;
- b) fissa gli standard qualitativi minimi per i contratti di servizio;
- c) autorizza la stipula dei contratti di servizio;
- d) approva direttive e programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e a migliorare la circolazione degli stessi;
- e) fissa i criteri per l'ammissione e l'istituzione dei servizi di trasporto scolastico, nonché le modalità della loro organizzazione;
- f) autorizza la sperimentazione e l'introduzione di forme complementari di mobilità;
- g) autorizza l'istituzione, l'effettuazione e il finanziamento di servizi di trasporto interregionali o transfrontalieri e la stipula dei relativi accordi;
- h) approva, d'intesa con il Consiglio dei comuni, la convenzione tipo per la partecipazione degli enti locali al finanziamento dei servizi di trasporto di linea di interesse comunale istituiti dalla Provincia;
- i) approva, d'intesa con il Consiglio dei comuni, la convenzione tipo per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di trasporto istituiti dai comuni;
- j) approva la convenzione tipo per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di linea integrativi, esclusi i servizi turistici;
- k) affida la gestione di autostazioni e di altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico d'interesse provinciale;
- l) approva e autorizza la stipula di una convenzione con STA - Strutture trasporto Alto Adige S.p.a., per la definizione delle attività, delle competenze e dei poteri nonché delle modalità di finanziamento;
- m) approva e autorizza la stipula di convenzioni con i comuni competenti per l'utilizzo di aree e infrastrutture funzionali al trasporto pubblico di persone;



n) approva e autorizza la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo di infrastrutture idonee per lo svolgimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico;

o) approva e autorizza la stipula di accordi con lo Stato, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o altri gestori e con le amministrazioni pubbliche di regioni e aree confinanti, per assicurare la gestione integrata, efficace e coordinata delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio provinciale;

p) approva e autorizza la stipula di accordi per servizi transfrontalieri con le istituzioni pubbliche competenti facenti parte del Gruppo europeo di cooperazione territoriale fra «Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino», con i cantoni confinanti e i rispettivi gestori dei servizi;

q) affida la gestione di aviosuperfici ed elisuperfici.

Art. 3.

Competenze dell'Assessore/dell'Assessora provinciale

1. L'Assessore/L'Assessora provinciale alla mobilità:

a) approva l'orario dei servizi di trasporto pubblico e autorizza i servizi di linea di interesse provinciale e di interesse comunale;

b) approva l'orario, il percorso, le tariffe, i titoli di viaggio e le condizioni di utilizzo dei servizi di linea integrativi, nonché il relativo finanziamento;

c) approva l'orario e il percorso dei servizi di linea atipici;

d) approva il quadro provinciale delle zone tariffarie con le rispettive fermate e, in base alle indicazioni di carattere generale della Giunta provinciale, le distanze tariffarie tra le singole zone tariffarie;

e) definisce i singoli interventi in attuazione del programma triennale degli investimenti;

f) emana le disposizioni relative all'allestimento, alla colorazione e al layout dei mezzi destinati ai servizi pubblici di linea e quelle relative all'utilizzo degli spazi pubblicitari;

g) stabilisce il layout, il contenuto e la forma dell'esposizione al pubblico degli orari dei servizi di linea e di linea integrativi;

h) autorizza il trasferimento o la cessione di beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali;

i) autorizza la cessione a titolo oneroso e la cancellazione di cespiti dei beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico di persone;

j) dispone i provvedimenti di urgenza atti ad assicurare l'effettuazione dei necessari servizi di trasporto;

k) dispone modifiche o sospensioni dei servizi in caso di mancata attuazione delle direttive e dei programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto;

l) stipula le convenzioni per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di trasporto di linea di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi;

m) stipula le convenzioni per la partecipazione dei soggetti richiedenti al finanziamento del potenziamento dei servizi di trasporto di linea e integrativi di linea;

n) stipula convenzioni con i comuni e i soggetti richiedenti per l'uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline delle fermate del trasporto pubblico di linea;

o) stipula convenzioni per la gestione di autostazioni, centri intermodali e altre infrastrutture;

p) approva il canone di accesso per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, determinato dal gestore dell'infrastruttura;

q) nomina i consigli di disciplina delle imprese di trasporto che effettuano servizi di linea in concessione;

r) incarica personale della ripartizione provinciale mobilità di controllare e vigilare sul rispetto delle disposizioni della legge provinciale.

Art. 4.

Competenze del Direttore/della Direttrice di ripartizione

1. Il Direttore/La Direttrice della ripartizione mobilità:

a) autorizza le modifiche di orario e di percorso dei servizi di linea e di linea integrativi, di durata inferiore a un mese;

b) autorizza le modifiche dell'orario di singole corse già approvate, qualora non comportino oneri aggiuntivi;

c) approva il programma annuale delle dotazioni delle fermate autobus del trasporto pubblico di linea, comprese le pensiline;

d) approva il programma di miglioramento delle attività di controlleria e di assistenza alla clientela, di informazioni relative al servizio e ai punti vendita, presentato dalle imprese di trasporto;

e) autorizza l'immatricolazione e l'alienazione degli autobus in servizio di linea;

f) autorizza l'impiego in servizio di linea di autobus di noleggio, di veicoli fino a nove posti e di veicoli adibiti ad uso proprio;

g) autorizza l'impiego di autobus di linea per servizi fuori linea;


h) nomina la commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;

i) nomina la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 5.

Contenuti specifici e modalità di formazione del piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità descrive lo stato attuale del servizio di trasporto pubblico di persone e il sistema tariffario in vigore nella provincia di Bolzano e analizza le realtà geografiche, economiche, sociali e infrastrutturali che condizionano il trasporto pubblico, evidenziando i punti critici del sistema di trasporto attuale.



2. Il piano provinciale della mobilità illustra gli interventi e le proposte per lo sviluppo futuro del trasporto pubblico di persone e contiene in particolare indicazioni riguardanti:

a) la suddivisione dei servizi di linea in servizi di interesse provinciale, sovracomunale e comunale, servizi prettamente urbani, servizi di interesse turistico, altri servizi di linea integrativi, servizi interregionali e transfrontalieri nonché servizi per zone a domanda debole;

b) la definizione e descrizione delle caratteristiche essenziali dei servizi minimi;

c) l'offerta dei servizi di linea integrata e coordinata, con la frequenza o il cadenzamento ottimale negli orari di punta e di morbida, di domenica e nei giorni festivi, gli orari giornalieri di inizio e fine servizio, le coincidenze, i servizi minimi, suddivisi per periodi orari;

d) la definizione dei bacini territoriali ottimali per l'affidamento dei servizi di linea;

e) l'elenco e la descrizione dettagliata del fabbisogno dei beni essenziali e delle infrastrutture funzionali per l'esercizio del trasporto pubblico sia nel complesso che suddiviso per ogni bacino;

f) la stima del fabbisogno finanziario per gli investimenti per la realizzazione o l'adeguamento delle infrastrutture necessarie, che costituirà la base per l'elaborazione del programma degli investimenti triennale;

g) la stima dei chilometri di servizio programmati e dei relativi costi di esercizio per l'effettuazione dei servizi in ogni singolo bacino;

h) proposte per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;

i) la definizione e descrizione dei parametri di qualità per i servizi di trasporto pubblico e delle misure per il loro monitoraggio;

j) una descrizione delle strategie di comunicazione e di informazione all'utenza, nonché delle strategie di intervento per incentivare l'uso del mezzo pubblico;

k) il programma di monitoraggio del piano provinciale della mobilità;

l) proposte di forme di mobilità alternativa.

3. La proposta del piano provinciale della mobilità approvata dalla Giunta provinciale è pubblicata in forma idonea nella Rete civica dell'Alto Adige per un periodo di novanta giorni consecutivi.

Art. 6.

Contenuti minimi del contratto di servizio di bacino

1. I contratti di servizio di bacino prevedono i seguenti contenuti minimi:

a) durata del contratto e modalità di proroga;

b) programma di esercizio;

c) specifica dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio e misure di miglioramento;

d) programma degli investimenti finalizzati al raggiungimento dei criteri di efficienza e di qualità richiesti, se previsto;

e) corrispettivo unitario differenziato per le diverse tipologie di servizio che tiene conto, in caso di modello di remunerazione a costo netto, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari;

f) Piano economico-finanziario (PEF) utilizzato per determinare le compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011, che costituiscono il corrispettivo del contratto di servizio, garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione; il PEF comprende la remunerazione del capitale investito e ne rende pubbliche le modalità di calcolo;

g) disciplina dei beni e delle risorse strumentali all'erogazione del servizio;

h) modalità di modifica del contratto di servizio in caso di adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi;

i) modalità di calcolo delle compensazioni tariffarie e del clearing degli introiti tariffari tra i diversi gestori in caso di modello di remunerazione a costo netto;

j) meccanismi incentivanti e premialità riferiti agli obiettivi di qualità, ai ricavi o al numero di passeggeri trasportati e al livello di soddisfazione dell'utenza;

k) modalità di pagamento;

l) sistema tariffario adottato e, in caso di modello di remunerazione a costo netto, modalità di aggiornamento delle tariffe a carico dell'utenza;

m) strumenti di controllo e monitoraggio dei contenuti del contratto di servizio nonché modalità e tempistiche delle verifiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati;

n) modalità di fornitura dei dati tecnico-economici per la rendicontazione e dei dati statistici sull'andamento del servizio;

o) penali e sanzioni contrattuali in caso di mancata osservanza del contratto di servizio e cause di risoluzione anticipata;

p) obblighi informativi e adeguate forme di garanzia nei confronti degli utenti in conformità alla Carta della qualità dei servizi;

q) obblighi verso le persone con disabilità;

r) modalità di subaffidamento;

s) idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio;

t) condizioni di indennizzo dell'affidatario cessante;

u) modalità e obblighi in caso di subentro;

v) eventuali servizi complementari, che integrano funzionalmente il servizio;

w) previsione del rispetto degli obblighi di cui all'art. 15 della legge provinciale;

x) modalità di risoluzione delle controversie tra le parti;

y) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in merito all'elaborazione della Carta della qualità dei servizi e alle modalità di monitoraggio del rispetto della qualità dei servizi;



z) previsione che le attività delle associazioni dei consumatori di cui alla lettera y) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

Art. 7.

Compiti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria

1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale è incaricato dello sviluppo, della progettazione, della realizzazione, della gestione, della manutenzione in efficienza e in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture funzionali al servizio ferroviario ai sensi della vigente normativa statale e provinciale in materia.

2. In particolare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria deve svolgere le seguenti attività:

a) predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza contenente le prescrizioni e gli standard di sicurezza per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nonché le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi;

b) creazione e mantenimento delle condizioni atte a garantire l'accessibilità delle stazioni, delle fermate e dei servizi, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

c) nomina del direttore/della direttrice d'esercizio, previa approvazione da parte dell'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità;

d) formazione del proprio personale adibito a mansioni di sicurezza e rilascio delle relative abilitazioni, se non diversamente previsto;

e) formazione del formatore/della formatrice delle imprese ferroviarie sulle specifiche tecniche dell'infrastruttura ferroviaria e su procedure e regolamenti ferroviari;

f) messa in servizio dei veicoli per lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura;

g) regolamentazione delle attività di manovra in stazione dei veicoli ferroviari in accordo con le imprese ferroviarie;

h) rilevazione delle violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, secondo le modalità ivi previste, e tempestiva comunicazione delle stesse alle forze dell'ordine ivi preposte e all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità;

i) adozione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, su disposizione dell'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità, di misure atte alla rimozione di opere abusive e potenzialmente pericolose per l'esercizio ferroviario, nonché recupero delle somme spese per lo svolgimento di tale attività nei confronti del trasgressore che non abbia ottemperato direttamente alla loro demolizione;

j) analisi della capacità dell'infrastruttura;

k) predisposizione del catalogo e dell'assegnazione delle tracce da proporre all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità per la necessaria approvazione;

l) verifica dell'idoneità all'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie a cui vengono assegnate le tracce;

m) stipula del contratto con le imprese ferroviarie assegnatarie delle tracce per la regolamentazione dell'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi ferroviari;

n) predisposizione e aggiornamento dei regolamenti e delle norme di esercizio, nonché trasmissione degli stessi alle imprese ferroviarie e all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità;

o) determinazione e riscossione del canone di accesso per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi a copertura dei costi di gestione annuale;

p) valutazione di possibili interconnessioni con altre modalità di trasporto;

q) dichiarazione, in caso di necessità e di urgenza, dell'indisponibilità della rete ferroviaria in gestione, con tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie e all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità;

r) proposta di saturazione della rete all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità;

s) predisposizione e conservazione di tutta la documentazione riguardante la realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione e l'uso dell'infrastruttura ferroviaria;

t) messa a disposizione della documentazione, del personale e dei mezzi necessari all'espletamento delle ispezioni e delle verifiche tecnico-impiantistiche da parte dell'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità.

3. I gestori di linee ferroviarie classificate come linee interconnesse allo spazio ferroviario europeo devono ottemperare agli obblighi specifici.

Art. 8.

Compiti dell'impresa ferroviaria

1. L'impresa ferroviaria deve:

a) assicurare che vengano impiegati personale, procedure, documenti, attrezzature e veicoli adatti allo scopo prefissato;

b) mettere in servizio i veicoli utilizzati per i propri servizi, provvedendo a ottenere la prevista omologazione;

c) assicurare che la manutenzione dei veicoli utilizzati per i propri servizi sia effettuata conformemente ai requisiti previsti;

d) istituire i sistemi di gestione della sicurezza interni all'impresa;

e) fornire tutti gli elementi di pertinenza al gestore dell'infrastruttura per l'elaborazione dei piani di emergenza;

f) emanare specifiche disposizioni e prescrizioni tecniche per il proprio ambito di competenza, incluse le disposizioni particolari di circolazione di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi, in coerenza con le procedure emanate dal gestore dell'infrastruttura;

g) chiedere il rilascio del certificato per l'abilitazione alla professione di macchinista e il relativo aggiorna-



mento all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità.

2. L'impresa ferroviaria è responsabile delle modifiche delle condizioni originali di esercizio dei veicoli ferroviari.

Art. 9.

Accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria

1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'impresa ferroviaria sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia.

Art. 10.

Gestione delle infrastrutture della mobilità

1. La gestione delle infrastrutture della mobilità è regolamentata da una convenzione che ne disciplina i compiti e le attività.

2. In particolare il gestore deve:

a) mettere e mantenere in sicurezza l'infrastruttura in gestione, intervenendo direttamente in caso di urgenza e necessità;

b) comunicare all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità i costi degli interventi di cui alla lettera a) che superano le risorse assegnate con il programma annuale;

c) allacciare l'infrastruttura alla rete di energia elettrica, al riscaldamento, alla rete di connessione dati, alla rete idrica e fognaria;

d) provvedere ai servizi di pulizia, di sorveglianza, di cura delle aree verdi, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, di sgombero neve, di illuminazione e quant'altro necessario per mantenere in buono stato l'infrastruttura;

e) mettere a disposizione e gestire con cura gli spazi per l'informazione al pubblico sul servizio di trasporto, per comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e su eventi e quant'altro utile all'utenza.

3. Il gestore, anche tramite nuovi investimenti, promuove:

a) l'utilizzo di spazi e mezzi per forme di mobilità sostenibile ed ecocompatibile;

b) l'utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture in gestione;

c) la rimozione di barriere architettoniche;

d) gli ammodernamenti delle infrastrutture atti a ottimizzare il servizio all'utenza.

4. Per ampliare l'offerta di servizi all'utenza, il gestore dell'infrastruttura può affidare a terzi, con procedura ad evidenza pubblica e a titolo oneroso, l'utilizzo di locali e spazi della stessa a fini commerciali.

5. Le infrastrutture possono essere messe a disposizione per eventi di interesse pubblico o istituzionale, previa richiesta da inoltrare all'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità almeno venti giorni prima dell'evento.

6. Il gestore dell'infrastruttura può commercializzare gli spazi pubblicitari disponibili in conformità alle regole generali del rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume.

Art. 11.

Istituzione e gestione delle fermate dei servizi pubblici di autobus


1. Le fermate autobus del trasporto pubblico sono istituite e autorizzate dall'ufficio competente della ripartizione provinciale mobilità su propria iniziativa o su richiesta dei comuni, di altri enti locali o soggetti pubblici, d'intesa con il Comune territorialmente competente, previo approntamento, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell'area, della segnaletica verticale ed orizzontale e di eventuali ulteriori dotazioni e previa esecuzione degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

2. Le fermate possono essere dotate di pensiline e dispositivi elettronici per l'informazione al pubblico, previa predisposizione, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell'area, delle superfici necessarie e previa esecuzione dei lavori preparatori per l'installazione delle pensiline, l'allacciamento alla rete elettrica e per il collegamento alla rete di comunicazione dati.

3. La fornitura e posa in opera delle pensiline e dei dispositivi elettronici per l'informazione di cui al comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore/della Direttrice della ripartizione provinciale mobilità.

4. Le fermate, le pensiline e le relative dotazioni sono consegnate per la gestione ai comuni territorialmente competenti, ad esclusione dei dispositivi elettronici per l'informazione al pubblico e delle pensiline con spazi pubblicitari concessionati.

5. L'uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline o di altri spazi idonei presso la fermata può essere affidato ai comuni per comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti nonché per la promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro, ed è disciplinato da apposita convenzione.



6. L'uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline acquisite e installate dai comuni è di competenza dei comuni stessi.

7. La Provincia, previa autorizzazione della ripartizione provinciale mobilità, può utilizzare gli spazi pubblicitari sulle pensiline, destinandoli a proprie comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti e alla promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro.

Art. 12.

Transitabilità delle strade per il trasporto scolastico

1. Le strade interessate dal servizio di trasporto scolastico e non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali possono essere dichiarate agibili al transito dei veicoli del servizio dal Direttore/dalla Direttrice dell'ufficio provinciale competente, su conforme parere di un ingegnere abilitato.

2. Per rendere la strada agibile al transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico, la Provincia può provvedere alla realizzazione di opere di protezione, di lavori sul piano viabile, nonché di altri interventi di straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

3. Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della strada non previsti ai fini del transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico sono di competenza e a carico del proprietario o di chi lo rappresenta.

Art. 13.

Informazione all'utenza e reti di vendita

1. Per garantire l'informazione all'utenza è prevista:

a) la pubblicazione degli orari, delle diverse tipologie dei titoli di viaggio, delle tariffe e delle condizioni di utilizzo dei servizi del trasporto integrato Alto Adige;

b) la pubblicazione della rete dei servizi con percorsi e fermate, delle zone tariffarie e della rete di vendita dei titoli di viaggio del trasporto integrato Alto Adige;

c) la predisposizione di strumenti di informazione e comunicazione telefonici e telematici multimediali;

d) l'informazione tempestiva di ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio;

e) l'informazione relativa all'effettuazione di corse aggiuntive e al potenziamento dei servizi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è inoltre prevista l'istituzione di punti informativi della mobilità con i seguenti compiti:

a) fornire informazioni su ogni questione relativa alla mobilità;

b) vendita di tutti i titoli di viaggio del trasporto integrato Alto Adige nonché dei titoli di viaggio dei collegamenti ferroviari nazionali e internazionali;

c) distribuzione di materiale informativo inerente al trasporto pubblico locale;

d) punto di riferimento in materia di mobilità per i comuni, le comunità comprensoriali, le associazioni turistiche, i consorzi turistici e altri soggetti interessati;

e) accettazione dei reclami e inoltro degli stessi alle sedi competenti.

Art. 14.

Contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi

1. La Carta della qualità dei servizi contiene:

a) i principi della Carta;

b) il profilo aziendale con dati relativi alla struttura, al parco rotabile e al numero dei dipendenti;

c) l'offerta dei servizi;

d) i fattori e gli standard di qualità;

e) il codice di comportamento del personale;

f) la descrizione del sistema tariffario, dei titoli di viaggio, della rete di vendita e le condizioni di utilizzo dei servizi;

g) la descrizione dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente;

h) i diritti e doveri dei passeggeri;

i) le modalità di accesso alle informazioni garantite;


j) le modalità per proporre reclamo, le modalità con le quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti e quelle per adire le vie conciliative;

k) le modalità di rimborso totale o parziale della tariffa versata nei casi di inottemperanza degli standard qualitativi dei servizi;

l) le modalità di corresponsione di bonus a specifiche categorie di utenti, utilizzando eventuali penalità previste nel contratto di servizio;

m) la descrizione del sistema di monitoraggio per la verifica dell'adeguatezza e del rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio;

n) gli strumenti e le modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti.



Art. 15.

Nomina del Consiglio di disciplina delle imprese pubbliche di trasporto

1. Il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico, è composto da:

a) un esperto/un'esperta indipendente in materia di diritto del lavoro, che lo presiede;

b) un/una rappresentante dell'impresa designato/designata dall'organo che legalmente rappresenta l'impresa e scelto/scelta tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari;

c) un/una rappresentante del personale, designato/designata dalle associazioni sindacali provinciali dei lavoratori numericamente più rappresentative e scelto/scelta, in via prioritaria, tra i dipendenti dell'impresa.

2. I componenti del Consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00015

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 dicembre 2016, n. 34.

Modifiche al 2° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 dicembre 2016, n. 1381;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 dicembre 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

17R00016

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2016, n. 0233/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», il quale dispone che, al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul



territorio regionale, con regolamento sono determinati le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale, le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che il Comitato tecnico per la polizia locale, nelle sedute del 13 giugno e del 27 settembre 2016, ha condiviso opportune modifiche tecniche all'allegato D del regolamento emanato con proprio decreto 8 aprile 2013 n. 068/Pres., relativamente ad alcuni capi d'abbigliamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1910 del 14 ottobre 2016 di approvazione in via preliminare, del «Regolamento di modifica al regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale operanti nella regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) emanato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres.»;

Acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, della seduta del 2 novembre 2016, e della V Commissione consiliare permanente, della seduta del 15 novembre 2016;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2233 del 24 novembre;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale operanti nella regione, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche ai capitoli I e II dell'Allegato D del decreto del Presidente della Regione n. 68/2013

1. All'allegato D del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2013 n. 068/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capitolo I CAPI D'ABBIGLIAMENTO, paragrafo 2. Elenco capi di abbigliamento:

1) al numero 29, dopo le parole: «Giubba da moto» è aggiunta infine la seguente: «invernale»;

2) dopo il numero 29, è inserito il seguente:

«29-bis. Giubba da moto estiva»;

3) dopo il numero 38, è inserito il seguente:

«38-bis. Maglia girocollo sotto pile»;

4) al numero 50, dopo la parola: «Polo» sono aggiunte infine le seguenti: «maniche lunghe/maniche corte»;

b) al capitolo II DIVISE E SERVIZI, paragrafo 1. Divisa ordinaria, punto 1.1 Servizi ordinari (SO), dopo il numero 37, è inserito il seguente:

«38-bis. Maglia girocollo sotto pile»;

c) al capitolo II DIVISE E SERVIZI, paragrafo 2. Divise operative, punto 2.1 Servizio motomontato (SMM):

1) al numero 29, dopo le parole: «Giubba da moto» è aggiunta infine la seguente: «invernale»;

2) dopo il numero 29, è inserito il seguente:

«29-bis. Giubba da moto estiva»;

3) dopo il numero 37, è inserito il seguente:

«38-bis. Maglia girocollo sotto pile»;

4) al numero 50, dopo la parola: «Polo» sono aggiunte infine le seguenti: «maniche lunghe/maniche corte»;



d) al capitolo II DIVISE E SERVIZI, paragrafo 2. Divise operative, punto 2.2 Servizi esterni operativi, dopo il numero 37, è inserito il seguente:

«38-bis. Maglia girocollo sotto pile».

Art. 2.

Modifiche al capitolo III dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione n. 68/2013

1. All'allegato D, paragrafo III DESCRIZIONE DEI CAPI D'ABBIGLIAMENTO, del decreto del Presidente della Regione n. 68/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 29, è sostituito dal seguente:

«29. Giubba da moto invernale:

giacca confezionata in tessuto elasticizzato laminato (vedi scheda tecnica 1) di colore blu, composta da due davanti, un dietro, due carré, spalloni, collo alla coreana, maniche a giro e imbottitura termica staccabile. Collo alto circa cm 8, in doppio tessuto, la parte interna è in tessuto poliestere a maglia indemagliabile colore nero. La parte sinistra chiude sulla destra tramite velcro. Spalloni realizzati in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 2) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, con alamaro porta-gradì in tessuto, applicato al giro di ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressione nascosto.

Nella cucitura di unione degli spalloni con il davanti ed il dietro è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Chiusura centrale tramite cerniera a spirale divisibile, posizionata per tutta la lunghezza del capo, dalla base del collo fino al fondo, coperta da doppia battuta anti-acqua larga circa cm 7. Nella battuta di sinistra, a livello del collo, è inserito un triangolo in tessuto elastico di colore nero per migliorare la vestibilità del capo. Entrambe le battute nella parte interna sono in tessuto polipropilene di colore nero. La battuta sinistra chiude sulla destra tramite cinque bottoni a pressione in metallo. Sotto a ciascuna battuta è inserito un taschino verticale chiuso da cerniera a spirale a vista da cm 18 circa. Velcro morbido in tinta applicato al petto sinistro dimensioni 3×12 cm per l'applicazione del logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A/2.2). Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm 3 applicata in transfer nella parte inferiore di ciascun carré. Tasca a toppa con soffietto laterale applicata su ciascun davanti, tale tasca è formata da patta alta cm 6×15 circa, al bordo del sotto-patta è applicato un inserto in velcro morbido in tinta da cm 1,5 × 13 circa, che ripiegato chiude sulla corrispondente parte dura, sempre sul sotto-patta è inserita un'apertura chiusa da cerniera a spirale con spalmatura anti-acqua da cm 12 circa. Il sacco tasca è realizzato in tessuto impermeabile. Taschino portapenne applicato al petto sinistro, inserito tra la tasca e la battuta centrale (dimensioni cm 3×15 circa). Maniche con taglio ergonomico, realizzate in cinque parti: colmo manica in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 2) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, manica centrale e sotto-manica in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica n. 1). Tra la cucitura della manica centrale con i sotto-manica, sia nel davanti che nel dietro, è inserita una coda di topo rifrangente grigio argento. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm 3 applicata in transfer all'altezza dei bicipiti. Velcro morbido in tinta, sagomato a scudetto applicato sulla manica destra e velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicato sulla manica sinistra. Regolazione ampiezza del sotto-manica con due alamari e bottone a pressione. Pence per la sagomatura della manica realizzate in corrispondenza del gomito. Sulla parte anteriore della manica centrale è presente una presa d'aria chiusa da cerniera a spirale con spalmatura anti-acqua da cm 12 circa; sotto la cerniera è applicato un inserto in fodera forata (vedi scheda tecnica n. 3) per il passaggio dell'aria, al di sotto di tale inserto sono inseriti


due filetti in membrana e una sotto-pattina. Ampiezza del fondo manica regolabile tramite alamaro e bottoni a pressione. Passanti applicati in corrispondenza della vita (n. 2 sul davanti e uno sul dietro), chiusi da bottone a pressione che servono per il posizionamento del cinturone. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm 3 applicata in transfer sui davanti e sul dietro, a circa 4 cm dal fondo. Apertura al fondo di ciascun fianco, con soffietto interno, chiusa da cerniera a spirale da cm 16 circa coperta da filetti in tessuto. Banda rifrangente di colore grigio argento in altezza cm 3 applicata orizzontalmente in transfer sulla schiena. Sul dietro, all'altezza della vita, lungo la cucitura di unione di ciascun fianco, è inserito un fermanello con anella in plastica e relativo alamaro regolabile con velcro. La giacca è interamente foderata con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica n. 3), tranne che per il rimesso al fondo da cm 12 circa, in fodera poliammide con spalmatura poliuretanic, colore nero.

Alla fodera è applicato un inserto in tessuto tridimensionale di colore nero il quale serve sia per contenere l'eventuale sacco con dispositivo air-bag e relativo protettore, sia per contenere il solo protettore per la schiena, entrambi opzionali.

Il sacco per airbag è ricavato nella parte alta della giacca ed è chiuso tramite cerniera a spirale coperta da filetti.

Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti della giacca e che compromettono l'impermeabilità dell'indumento sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature. Imbottitura termica staccabile (vedi scheda tecnica n. 4) non auto portante, trapuntata in doppio con righe verticali, colore nero, composta da due davanti, un dietro, collo alla coreana e maniche a giro terminanti con orlo. Collo alto circa cm 5, in doppio tessuto, la parte esterna è nello stesso tessuto della giacca, la parte interna è in tessuto poliestere a maglia indemagliabile di colore nero. L'imbottitura è ancorata alla giacca tramite 4 bottoni a pressione applicati su ciascun davanti, con fettuccia e bottone a pressione al fondo di ciascuna manica e del collo. Taschino interno applicato al fondo destro chiuso da velcro. Protezioni anti-trauma amovibili su spalle, schiena e gomiti. Le protezioni per spalle e gomiti sono omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013. Le protezioni di schiena e gomiti sono alloggiare in apposite tasche, le protezioni delle spalle sono applicate tramite liste di velcro. Le protezioni di spalle e gomiti sono realizzate mediante la stratificazione di diversi materiali, sono composte da 1 placca rigida (protezione spalla) e da 2 placche rigide (protezione gomito). Sono realizzate in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione, e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza. La protezione per la schiena è omologata nel rispetto della norma UNI EN 1621-2:2014 cl. 1. La protezione della schiena è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali, ed è composta da 3 placche rigide. È realizzata in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso) ed un supporto tridimensionale a rete. Logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A/2.2) sulla schiena centralmente nella parte superiore.

Nell'allegato grafico D/1/29 sono rappresentate immagini esemplificative della Giubba da moto invernale.



Scheda tecnica n. 1 – tessuto esterno giubba

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	94% poliammide – 6% elastomero con lamina in poliuretano	D.Lvo 194/99
Peso:	270 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82
Resistenza all'abrasione (Martindale) carico 12kPa	≥ 50.000 cicli	ISO 12947-2/98
Resistenza alla trazione	ordito 1800 N trama 450 N	UNI EN ISO 13934-1/2013
Resistenza alla lacerazione	ordito ≥ 200 N trama ≥ 120 N	UNI EN ISO 4674-1:2005 met. A
Solidità del colore alla luce artificiale	4	UNI EN ISO 105-B02/04
Resistenza alla bagnatura superficiale (spray test a nuovo)	≥ 90 %	UNI EN ISO 6330/09
Resistenza evaporativa (RET)	< 10 mq/Pa/W	UNI EN 31092/12
Tenuta all'acqua su tessuto	> 200 cm H ₂ O	UNI EN 20811:1993

Scheda tecnica n. 2 – tessuto di rinforzo

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	59% PA - 21% GF - 12% PU - 8% PES con fibra riflettente grigio argento inserita in trama.	
Peso:	260 gr/mq +/- 5%	DIN EN 12127/97-12
Resistenza alla trazione:	ordito 1700 N trama 1300 N	ISO 13934-1/2013
Resistenza all'abrasione (metodo Martindale): carico 12 kPa	> 50000 giri	ISO 12947-2/98
Allungamento a rottura:	ordito 20 % trama 35 %	ISO 13934-1/2013
Spray Test	≥70	EN 24920/92 (ISO 4920)
Permeabilità all'aria	80-140 l/mq/s	EN ISO 9237/95



Scheda tecnica n. 3 – fodera a rete

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	100% poliestere	D.Lvo 194/99
Peso:	100 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82 met. III
Solidità del colore allo sfregamento	A secco ≥ 4 ; A umido ≥ 4	UNI EN ISO 105-X12/97
Solidità del colore al sudore	Acido ≥ 4 ; Alcalino ≥ 4	UNI EN ISO 105-E04/98
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 40°C	Scarico e degrado 4	ISO 105-C06/99
Resistenza alla trazione (metodo della striscia)	Carico a rottura: Ordito ≥ 25 kg/5 cm Trama ≥ 25 kg/5 cm Allungamento a rottura: Ordito $\geq 30\%$ Trama $\geq 30\%$	UNI EN ISO 13934-1/2014 UNI EN 29073/3a/93

Scheda tecnica n. 4 - trapunta termica

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Fodera esterna		
Composizione	100% poliammide	D.Lvo 194/99
Peso:	60±10 gr/mq	UNI 5114 Metodo III UNI EN ISO 2286-2
Fodera interna		
Composizione	100% poliammide	D.Lvo 194/99
Peso:	50±10 gr/mq	UNI 5114 Metodo III UNI EN ISO 2286-2
Ovatta		
Composizione:	100% poliestere	D.Lvo 194/99
Peso:	100±10 gr/mq	UNI 5114 Metodo III UNI EN ISO 2286-2

b) dopo il numero 29, è inserito il seguente:

«29-bis. Giubba da moto estiva:

giubbino composto da sei davanti, spalloni, collo alla coreana, maniche a giro, due fianchine, carré posteriore, due dietro, fascione al fondo e fodera antivento staccabile. Collo imbottito alto circa cm 4 sul davanti e circa cm 5 sul dietro, in doppio tessuto, con lunetta in similpelle colore nero alta circa 1 cm applicata nella parte posteriore. La parte sinistra chiude sulla destra tramite un bottone a pressione con doppia regolazione. Spalloni realizzati in tessuto di rinforzo (vedi scheda tecnica 3) di colore giallo con filamenti grigi rifrangenti, con alamaro porta-gradi in tessuto, applicato al giro di ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressione nascosto. Nella cucitura di unione degli spalloni con il davanti ed il dietro è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Chiusura centrale tramite cerniera a spirale divisibile, posizionata per tutta la lunghezza del capo, dalla base del collo fino al fondo, coperta da filetti.

Ciascun davanti è composto da tre parti, la parte superiore e quella inferiore sono in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica n. 1), la parte centrale è rappresentata da inserto in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica n. 2) sul quale è stata applicata in transfer una banda rifrangente colore grigio argento in altezza cm 3. Al di sotto di ciascun inserto è posizionato un taschino chiuso da cerniera a spirale a vista da cm 12 circa. Velcro morbido in tinta applicato al petto sinistro dimensioni 3×12 cm per l'applicazione del logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A/2.2).



Maniche con taglio ergonomico, realizzate in sette parti: sopramanica in tessuto di rinforzo di colore giallo (vedi scheda tecnica 3), manica centrale e sottomanica in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica 2), sopramanica in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica 1). Maniche a giro terminanti con rifinitura in similpelle colore nero applicata, chiusura polso tramite bottone a pressione con due sottoparti per la regolazione dell'ampiezza.

Regolazione ampiezza del sottomanica con due alamari e bottone a pressione. Velcro morbido in tinta, sagomato a scudetto applicato sulla manica destra e velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicato sulla manica sinistra, inoltre sempre sulla manica sinistra è ricavata un'asola con funzione di apertura portapenne.

Banda rifrangente di colore grigio argento applicata in transfer: orizzontalmente sul bicipite in altezza cm 3 e verticalmente al fondo in altezza cm 2,5 circa. Nella cucitura di unione della parte centrale della manica, con il davanti ed il dietro della manica stessa, è inserita una coda di topo in rifrangente grigio argento. Fascione applicato a fondo giacca, composto da 5 parti in altezza cm 12 circa, con applicati n. 3 passanti nel medesimo tessuto, chiusi da bottone a pressione che servono per il posizionamento del cinturone, nella cucitura di unione di ciascuna parte davanti con il fianco è inserito un alamaro con passante e anello in plastica, regolabile con velcro.

Dietro composto da tre parti: carré e parte inferiore in tessuto tridimensionale a rete (vedi scheda tecnica 1), parte centrale in tessuto elasticizzato (vedi scheda tecnica 2), sul quest'ultima è presente una banda rifrangente di colore grigio argento applicata orizzontalmente in altezza cm 3. Logotipo di colore grigio argento rifrangente (allegato A/2.2) sulla schiena centralmente nella parte superiore. Il giubbino è interamente foderato con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica 4). Alla fodera è applicato un inserto in tessuto tridimensionale, colore nero il quale serve sia per contenere l'eventuale sacco con dispositivo air-bag e relativo protettore, sia per contenere il solo protettore per la schiena. Il sacco per airbag è ricavato nella parte alta del giubbino ed è chiuso tramite cerniera a spirale coperta da filetti. Taschino inserito verticalmente sul fondo sinistro chiuso da cerniera coperta da filetti.


Fodera anti-vento staccabile tramite asole volanti in elastico e bottoni a pressione, composta da due davanti, un dietro e maniche a giro (vedi scheda tecnica 5).

Protezioni anti-trauma amovibili su spalle, schiena e gomiti. Le protezioni di schiena e gomiti sono alloggiare in apposite tasche, le protezioni delle spalle sono applicate tramite liste di velcro. Le protezioni di spalle e gomiti sono omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013. Le protezioni di spalle e gomiti sono realizzate mediante la stratificazione di diversi materiali e sono composte da 1 placca rigida (protezione spalla) e da 2 placche rigide (protezione gomito). Sono realizzate in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza. La protezione della schiena è omologata nel rispetto della norma UNI EN 1621-2:2014 cl. 1, è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali ed è composta da 3 placche rigide. È realizzata in materiale plastico (polipropilene) che viene fatto aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso) ed un supporto tridimensionale a rete.

Nell'allegato grafico D/1/29-bis sono rappresentate immagini esemplificative della Giubba da moto estiva.

Scheda tecnica n.1 – tessuto tridimensionale a rete

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	100% poliestere	D.Lvo 194/99
Peso:	300 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82 met. III
Solidità del colore allo sfregamento	A secco ≥ 4 A umido ≥ 4	UNI EN ISO 105-X12/97
Solidità del colore al sudore	Acido ≥ 4 Alcalino ≥ 4	UNI EN ISO 105-E04/98
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 40°C	Scarico e degrado 4	UNI EN ISO 105-C06/99
Resistenza alla trazione (metodo della striscia)	Carico a rottura: Ordito ≥ 60 kg/5 cm Trama ≥ 60 kg/5 cm Allungamento a rottura: Ordito $\geq 10\%$ Trama $\geq 10\%$	UNI EN ISO 13934-1/99 UNI EN 29073-3a/93
Resistenza alla lacerazione (metodo del trapezio)	Ordito ≥ 15 kg/6 cm Trama ≥ 10 kg/6 cm	UNI EN 1875-3/2000 UNI EN ISO 9073-4/99



Resistenza all'abrasione (metodo Martindale) carico 12 kPa	≥ 20000	ISO 12947-2a/98
--	---------	-----------------

Scheda tecnica n.2 – tessuto elasticizzato

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	90% poliammide – 6% elastomero – 4% poliuretano	D.Lvo 194/99
Peso:	250 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82
Solidità del colore alla luce artificiale	4	UNI EN ISO 105-B02/04
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 30°C	4	UNI EN ISO 105-C06/99
Resistenza alla bagnatura superficiale (spray test a nuovo)	≥ 90 %	UNI EN ISO 6330/09
Traspirabilità	≥ 700 gr/mq/24h	UNI 4818-26a/92

Scheda tecnica n.3 – tessuto di rinforzo

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	59% PA - 21% GF - 12% PU - 8% PES con fibra riflettente grigio argento inserita in trama.	
Peso:	260 gr/mq +/- 5%	DIN EN 12127/97-12
Resistenza alla trazione:	≥ ordito 1700 N ≥ trama 1300 N	ISO 13934-1/2013
Resistenza all'abrasione (metodo Schopper): carico 500 g cartavetrata grit 280er	≥ 4500 giri	DIN 53863 – 2° parte
Resistenza all'abrasione (metodo Martindale): carico 12 kPa	> 100000 giri	ISO 12947-2/98
Allungamento a rottura:	≥ ordito 20 % ≥ trama 35 %	ISO 13934-1/2013
Spray Test	≥ 70	EN 24920/92 (ISO 4920)
Permeabilità all'aria	80-140 l/mq/s	EN ISO 9237/95

Scheda tecnica n.4 – fodera a rete

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	100% poliestere	D.Lvo 194/99
Peso:	100 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82 met. III
Solidità del colore allo sfregamento	A secco ≥ 4 A umido ≥ 4	UNI EN ISO 105-X12/97
Solidità del colore al sudore	Acido ≥ 4 Alcalino ≥ 4	UNI EN ISO 105-E04/98
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 40°C	Scarico e degrado 4	UNI EN ISO 105-C06/99
Resistenza alla trazione (metodo della striscia)	Carico a rottura: Ordito ≥ 25 kg/5 cm Trama ≥ 25 kg/5 cm Allungamento a rottura: Ordito ≥ 30% Trama ≥ 30%	UNI EN ISO 13934-1/2014 UNI EN 29073/3a/93

c) al numero 31, la scheda tecnica Tessuto è sostituita dalla seguente:

«Tessuto



Requisiti	Valori	Norme
Ambientale		Oeko-tex standard 100
Composizione	Cotone > 70%; Poliammide > 20% Fibra antistatica 1%	D.Lgs.194/1999
Peso	235 gr./mq ± 10%	ISO 3801 - 2011
Resistenza al fuoco	minimo A1 B1 C1 F1	EN ISO 11612
Resistenza alla trazione	Ordito > 1000 N; Trama > 400 N	ISO 13934 -1
Composizione Materiale di rinforzo	90% poliammide; 10% elasthan Finitura superficiale: 100% ceramica	D.Lgs.194/1999
Peso materiale di rinforzo	310 gr./mq ± 10%	ISO 3801
Abrasiona materiale di rinforzo	Cicli asciutto > 200.000 bagnato > 100.000	UNI EN 20344

d) dopo il numero 38, è inserito il seguente:

«38-bis. Maglia girocollo sotto pile:

la maglia è realizzata con tessuto a doppio strato in trama forata a grani asimmetrici per aumentare la traspirazione del calore in eccesso e del sudore, senza trasmettere la sensazione di freddo tipica delle maglie traforate lavorate su ministrato.

La maglia presenta morbidi polsini da almeno 6 cm extra comfort in maglia raddoppiata, cuciture in tecnologia 4 aghi ultra piatte, maniche raglan per una migliore vestibilità in ogni situazione di utilizzo. Collo taglio «polar» che copre con tessuto raddoppiato. Parte finale del colletto ribattuta a 2 aghi su tutta la circonferenza per migliorare la vestibilità, bordo in vita doppio e ribattuto 2 aghi. Zip al collo.

Sagomatura posteriore ergonomica per garantire la massima funzionalità anche in situazioni di intensa operatività.

Etichette interne in morbido raso con dati composizione e istruzioni lavaggio ricamati per aumentare comfort e inalterabilità delle istruzioni, anche dopo numerosi lavaggi.

Nella parte sinistra del collo, al centro dell'altezza è ricamato il logotipo (allegato A2 punto 3) delle dimensioni approssimative di cm 1 di altezza e 9 di lunghezza.

Colore:

Polizia locale blu.

Scheda tecnica:

Requisiti	Valori	Norme
Ambientale		Oeko-tex standard 100
Composizione	Polipropilene isostatico 100 %	
Peso	0,91 gr/cm ³	UNI 5114 - 1992
Conducibilità termica	0,1117 W/(m2K).	

e) il numero 43, è sostituito dal seguente:

«43. Pantalone bermuda:

il bermuda, leggero e traspirante, è composto da due quarti anteriori, da due posteriori, e da sei tasche così distribuite: due tasche laterali interne di servizio leggermente oblique, tasca a soffiutto applicata coperta da pattina e chiusa da bottone a pressione nascosto, posta su ciascun davanti nella zona cosciale, e da due tasche posteriori applicate dove è inserita una pattina sagomata chiusa da bottone a pressione nascosto. La fascia in vita con elastico montato in maniera pretensionata ai fianchi è dotata di sei passanti di altezza idonea per ospitare il cinturone operativo. L'apertura della bermuda avviene tramite lampo coperta da finta e da gancio e bottone a pressione a vista, posti sul prolungamento della cinta sinistra. Il capo presenta travette in tessuto sui punti di maggiore sforzo, per una maggiore mobilità e comfort in fase operativa. Il fondo del pantalone si presenta con orlo cucito.



Colore:

Polizia locale blu notte.

Scheda tecnica:

Requisiti	Valori	Norme
Ambientale		Oeko-tex standard 100
Composizione	Cotone 97 % Elastan 3 %	
Peso	250 gr/m ²	UNI 5114 - 1992

f) al numero 46, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla voce Colore le parole: «Polizia locale delle province verde ottanio.» sono soppresse;

2) la scheda relativa alla fodera interna staccabile è sostituita dalla seguente:

«Fodera interna staccabile

Requisiti	Valori	Norme
Ambientale		Oeko-tex standard 100
Composizione	Aramide ≥ 45% Viscosa F.R. ≥ 45%	D.lgs. 194/1999
Peso	230 gr./mq. ± 15%	EN 12127
Propagazione di fiamma	A1	UNI EN ISO 11612:2009

g) il numero 48, è sostituito dal seguente:

«48. Pantalone da moto:

pantalone invernale/estivo con tagli sagomati, confezionato in tessuto elasticizzato laminato (vedi scheda tecnica n. 1), composto da due davanti, ciascuno in due pezzi, due dietro, ciascuno in 3 pezzi e fascione. Fascione alto cm 4, suddiviso in 5 parti, realizzato in doppio tessuto con rinforzo interno, aperto sul davanti chiuso da bottone metallico con apertura a scorrimento. Lungo il fascione sono applicati 5 passanti in tessuto doppiato bloccati tramite travettature di rinforzo. In corrispondenza della cucitura di unione della cintura parte davanti con la parte fianco è inserito un alamaro completo di passante e anello in plastica, chiuso da velcro in tinta per la regolazione dell'ampiezza. Apertura fisiologica chiusa da cerniera coperta da patta. Tasca obliqua posizionata su ciascun fianco chiusa da cerniera coperta da doppio filetto in tessuto. Su ciascun fianco è inserita internamente un'imbottitura morbida sagomata in polietilene espanso che attutisce il colpo in caso di caduta. A livello del ginocchio sono presenti 4 pinces per dare sagoma al ginocchio. I gambali parte dietro presentano un taglio nella parte alta del gambale per dare sagoma al pantalone e un taglio al livello del ginocchio che vengono assemblati mediante una cucitura lineare e una ribattitura. Apertura laterale al fondo di ciascun gambale, protetta da soffiutto interno e chiusa da cerniera coperta da filetti. La regolazione dell'ampiezza del fondo è regolata da alamaro con velcro in tinta. Il pantalone è foderato internamente con fodera a rete colore nero (vedi scheda tecnica n. 2) che si ferma a circa 20 cm dal fondo, sul quale è applicato un rimesso in tessuto 100% poliammide con funzione di antitrascinamento dell'acqua. Tutte le cuciture che interessano l'unione delle varie parti del pantalone e che compromettono l'impermeabilità dell'indumento, sono opportunamente protette sul rovescio da adeguate termosaldature. Imbottitura termica staccabile trapuntata in doppio con righe verticali, composta da due davanti e due dietro, con lunghezza fino al ginocchio. Tale imbottitura è fissata internamente con cerniera applicata sul fascione per tutta la circonferenza della vita e su ciascun gambale tramite bottone a pressione. Protezioni amovibili su ginocchia, omologate nel rispetto della norma UNI EN 1621-1:2013.

Tali protezioni sono alloggiare in apposito sacco tasca ricavata internamente all'altezza del ginocchio chiusa tramite velcro, all'esterno del quale, appena sotto al ginocchio, è applicato un elastico lungo circa 40 cm, che viene fatto scorrere attraverso 2 passanti e ruotare attorno al polpaccio per rendere più stabile il protettore al ginocchio, regolabile dall'interno pantalone. La protezione è realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali ed è composta da 2 placche rigide realizzate in materiale plastico (polipropilene) che vengono fatte aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la traspirazione e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza.

Nell'allegato grafico D/1/48 sono rappresentate immagini esemplificative del Pantalone da moto.



Scheda tecnica n. 1 – tessuto esterno

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	94% poliammide – 6% elastomero con lamina in poliuretano	D.Lvo 194/99
Peso:	270 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82
Resistenza all'abrasione (Martindale) carico 12kPa	≥ 50.000 cicli	ISO 12947-2/98
Resistenza alla trazione	ordito 1800 N trama 450 N	UNI EN ISO 13934-1/2013
Resistenza alla lacerazione	ordito ≥ 200 N trama ≥ 120 N	UNI EN ISO 4674-1:2005 met. A
Solidità del colore alla luce artificiale	4	UNI EN ISO 105-B02/04
Resistenza alla bagnatura superficiale (spray test a nuovo)	≥ 90 %	UNI EN ISO 6330/09
Resistenza evaporativa (RET)	< 10 mq/Pa/W	UNI EN 31092/12
Tenuta all'acqua su tessuto	> 200 cm H ₂ O	UNI EN 20811:1993

Scheda tecnica n. 2 – fodera a rete

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione:	100% poliestere	D.Lvo 194/99
Peso:	100 gr/mq +/- 5%	UNI 5114/82 met. III
Solidità del colore allo sfregamento	A secco ≥ 4 A umido ≥ 4	UNI EN ISO 105-X12/97
Solidità del colore al sudore	Acido ≥ 4 Alcalino ≥ 4	UNI EN ISO 105-E04/98
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 40°C	Scarico e degrado 4	UNI EN ISO 105-C06/99
Resistenza alla trazione (metodo della striscia)	Carico a rottura: Ordito ≥ 25 kg/5 cm Trama ≥ 25 kg/5 cm Allungamento a rottura: Ordito ≥ 30% Trama ≥ 30%	UNI EN ISO 13934-1/2014 UNI EN 29073/3a/93

h) il numero 50, è sostituito dal seguente:

«50. Polo maniche lunghe/maniche corte:

maglietta composta da una parte anteriore, una posteriore e maniche corte o lunghe. Fondo diritto, con due spacchetti laterali, ripiegato internamente a mm 25 con cucitura a due aghi. Collo a camicia realizzato in maglia unita in 4 fili titolo 70/2 × 4 a un colore, in 14 su macchina rettilinea. Maniche corte con fondo diritto ripiegato internamente a mm 20 con cucitura a doppio ago. Apertura a polo con tre bottoni e abbottonatura con lista interna nei due davanti, cucita lungo il profilo della lunghezza dell'apertura e bloccata, disponendo di una larghezza minima di tessuto di mm 40, ai rispettivi profili delle spalle. Tessuto in maglia con punto piquet a nido d'ape a un colore tinta unita titolo 70/2 ad un filo in 28 su macchina circolare. Mercerizzato in filo, tinto in filo e mercerizzato in pezza.

Assemblaggio con macchina piana e tagliacuci.

Elementi identificativi:

logotipo Polizia locale di colore azzurro e bianco (allegato A, punto 3.3) sul petto lato sinistro e sulla schiena centralmente;



mostrine, nel formato ridotto (capitolo IV paragrafo 2.2.2), sul colletto;
 placca di riconoscimento con velcro sulla manica sinistra posizione omerale;
 gradi applicati con velcro sopra il logotipo.

Colore:

Polizia locale bianco con righe azzurre: 1 sul collo per la polo maniche lunghe/maniche corte e 2 sulle maniche per la polo maniche corte; nell'allegato grafico D/1/50a è rappresentata l'immagine esemplificativa della Polo manica corta.»;

Art. 3.

Modifiche all'allegato grafico D/1 del decreto del Presidente della Regione n. 68/2013

1. All'allegato grafico D/1 del decreto del Presidente della Regione 68/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il figurino 27_Gilet a «V» sotto giacca/28_Gilet ad alta vestibilità è inserito il seguente:
 «29_Giubba da moto invernale», di cui all'allegato A al presente regolamento;
 b) dopo il figurino 29_Giubba da moto invernale, come inserito dal presente regolamento, è inserito il seguente:
 «29-bis_Giubba da moto estiva», di cui all'allegato B al presente regolamento;
 c) dopo il figurino 47a_Pantalone da montagna Polizia locale/47b è inserito il seguente:
 «48_Pantalone da moto», di cui all'allegato C al presente regolamento;
 d) il figurino 50b_Polo manica corta Polizia locale della Province è soppresso.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 (Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00077

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22.

Disciplina dei beni regionali - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 376 del 19 dicembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali -

Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è sostituito dal seguente:

«5-bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonché i criteri di trasparenza di cui all'art. 15.».

2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione.

5-quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

5-quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5-bis e del piano di cui al comma 5-ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni può esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si dà per acquisito.».



Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni mobili e immobili od ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione dello stato patrimoniale.»

2. La lettera *f*) del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«*f*) il valore calcolato in base al disposto di cui all'art. 64 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);».

3. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalità di cui al comma 3, può essere concesso anche a favore di organizzazioni ed associazioni, anche se prive di personalità giuridica, purché iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), o al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), alle condizioni previste, rispettivamente, dall'art. 8 della legge regionale n. 34 del 2002 e dall'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2005.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

«4-bis. I beni concessi ai sensi dei commi 3 e 4 non possono essere oggetto di sub locazione.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente:

«1-bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata a enti locali, con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene, per finalità pubbliche generali a seguito della manifestazione di interesse e della redazione di un piano di utilizzo in cui sono evidenziate, oltretutto l'uso per il quale il bene viene affidato e la durata dell'affidamento in gestione, anche le risorse economiche per gli eventuali investimenti.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il prezzo di vendita di ogni singolo bene è determinato con perizia di stima che fa riferimento prioritariamente:

a) per i terreni non suscettibili di edificabilità, ai valori agricoli di mercato;


b) per gli edifici ed i terreni edificabili, alle quotazioni semestralmente pubblicate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) edito dall'Agenzia delle Entrate.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è inserito il seguente:

«2-bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.»

3. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Non si richiede la verifica di congruità di cui al comma 2-bis nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un ente territoriale o del Servizio sanitario nazionale e i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse, in attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In tale caso l'acquirente comunica alla Regione l'avvenuta attestazione da parte dell'Agenzia del demanio della congruità del prezzo.»



Art. 7.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale
n. 10 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.»

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa.

3-ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà.

3-quer. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3-bis e 3-ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti.»

4. Il comma 4-ter dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4-ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all'art. 3,

commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come interpretato dall'art. 11-quinquies, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.»

5. Dopo il comma 4-ter dell'art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

«4-quer. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4-ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione.»

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12 della legge regionale
n. 10 del 2000*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«1. L'acquisto di beni immobili è disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. L'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto è attestata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio e comprovata dalla documentazione istruttoria, la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Dell'acquisto viene data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale della Regione.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può accettare donazioni qualora ne derivi un vantaggio funzionale e sussista l'interesse all'acquisizione. Nel caso in cui la donazione sia vincolata ad una determinata finalità, il bene può essere accettato solo qualora la stessa sia lecita, compatibile con l'interesse pubblico e non comporti un onere eccessivo rispetto all'entità della donazione.»

Art. 9.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale
n. 10 del 2000*

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«3. Il valore degli immobili oggetto della permuta va determinato in base a perizia di stima con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.»



Art. 10.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2000

1. L'art. 14 della legge regionale n. 10 del 2000 è abrogato.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 10 del 2000

1. L'art. 15 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (*Forme di pubblicità*). — 1. La Giunta regionale provvede a definire i criteri di trasparenza cui attenersi:

a) nella gestione dei beni immobili;

b) nell'autorizzazione a costruire a distanza inferiore a quella legale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti con un'area di proprietà regionale;

c) nella concessione di aree o beni per l'installazione di impianti di telefonia mobile ed altre nuove tecnologie.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire le modalità della pubblicizzazione prevista dagli articoli 7 e 11.

3. Delle previsioni di cui al presente articolo, così come all'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3, è altresì data pubblicità in apposita sezione del portale istituzionale dell'ente.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e disposizione transitoria

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000, è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.».

3. Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'art. 16, commi 2 e 2-bis, della legge regionale n. 10 del 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00011

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 23.

Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino nella Provincia di Ferrara.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 377 del 19 dicembre 2016*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Istituzione del Comune di Terre del Reno mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Mirabello e Sant'Agostino a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Terre del Reno.

3. Il territorio del Comune di Terre del Reno è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mirabello e Sant'Agostino come risultante dall'allegata cartografia.



Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Terre del Reno deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Terre del Reno può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di Terre del Reno subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino sono trasferiti al demanio e al patrimonio del Comune di Terre del Reno.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mirabello e Sant'Agostino è trasferito al Comune di Terre del Reno ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mirabello e Sant'Agostino restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Terre del Reno.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi, al numero dei Comuni e al volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Terre del Reno un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 180.000 euro all'anno.

3. Al Comune di Terre del Reno viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, pari a 150.000 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Terre del Reno:

a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;

b) è equiparato ad un'Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. Al Comune di Terre del Reno, in quanto istituito per fusione, si applica l'art. 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 1, comma 728, della legge suddetta.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 3 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2016 - 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2016, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Terre del Reno dal 1° gennaio 2017, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiet-



tivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Terre del Reno derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici, nonché sugli aspetti inerenti alla ricostruzione post sisma.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Terre del Reno, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Terre del Reno, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'art. 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Terre del Reno, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente, si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00012

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24.

Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 378 del 19 dicembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il reddito di solidarietà, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.

Art. 2.

Reddito di solidarietà

1. Il reddito di solidarietà consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare, come definito all'art. 3, comma 1.

2. I comuni o le loro unioni svolgono l'istruttoria al fine del riconoscimento del reddito di solidarietà, nel rispetto delle norme che seguono, in collaborazione, quanto alla realizzazione del progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, nell'ambito dei limiti di spesa di cui all'art. 12.

3. Sulla programmazione ed integrazione degli interventi i servizi territoriali, sociali e del lavoro si avvalgono anche degli strumenti individuati dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari). Possono altresì essere attivati i servizi, le misure e gli strumenti compatibili previsti dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), coerenti con le finalità del comma 1.



Art. 3.

Beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno ventiquattro mesi, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, inferiore o uguale a 3.000 euro.

2. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili. L'importo può essere aggiornato annualmente nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8.

3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).

4. Sono esclusi dall'accesso al reddito di solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Art. 4.

Ammontare e durata

1. L'ammontare massimo mensile del reddito di solidarietà è pari a 400 euro per nucleo familiare.

2. L'intervento è concesso per un periodo definito dal regolamento di cui all'art. 8 e comunque non superiore a dodici mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3. L'importo massimo mensile di cui al comma 1, il periodo di interruzione di cui al comma 2 e la soglia ISEE di cui all'art. 3 possono essere aggiornati nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, in riferimento agli esiti del monitoraggio ai sensi dell'art. 10 comma 1.

Art. 5.

Modalità di accesso

1. La richiesta del reddito di solidarietà è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare di cui all'art. 3, comma 2, presso il comune o l'unione dei comuni territorialmente competente, mediante apposito modello corredato delle dichiarazioni, individuate nel regolamento di cui all'art. 8, attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.

Art. 6.

Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo

1. L'accesso al reddito di solidarietà deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'art. 3, nonché dal referente del Servizio sociale territoriale dei comuni competenti e, in caso di inserimento lavorativo, anche dal Centro per l'impiego.

2. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è finalizzato al superamento della condizione di povertà ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.

3. Nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, secondo le previsioni di cui all'art. 7.

4. Tra le misure e gli impegni di cui al comma 3 assumono rilievo:

- a) incontri programmati con il Servizio sociale territoriale;
- b) frequenza scolastica o di percorsi di orientamento e formazione professionale;
- c) progetti di inclusione sociale o di ricerca attiva del lavoro;
- d) disponibilità all'accettazione di offerte di lavoro;
- e) iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute;
- f) attività di mantenimento e cura dell'alloggio;
- g) percorsi a garanzia dell'educazione ed integrazione dei minori.

5. Il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo individua altresì le cause di decadenza dalla misura.



Art. 7.

Obblighi dei beneficiari e cause di decadenza

1. Il rappresentante del nucleo familiare beneficiario del reddito di solidarietà, individuato nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale territoriale del comune o dell'unione dei comuni dove ha presentato domanda ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, della composizione del nucleo familiare, così come ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8. In caso di mancata comunicazione opera la decadenza dalla misura.

2. Il nucleo familiare beneficiario decade inoltre dal diritto di fruizione del reddito di solidarietà al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;

b) mancato rispetto degli impegni specificamente assunti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;

c) comportamenti, da parte dei componenti del nucleo familiare, inconciliabili con il progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, come disciplinati nel regolamento di cui all'art. 8.

3. È affidato al Servizio sociale territoriale del comune o dell'unione dei comuni il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.

4. Il Servizio sociale territoriale, nelle ipotesi di decadenza di cui ai commi 1 e 2, si attiva secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 8.

Art. 8.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'art. 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione assembleare, definisce le modalità di attuazione del reddito di solidarietà con regolamento regionale, ed in particolare:

a) l'ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito prevista dall'art. 4, comma 1, e i criteri per l'eventuale rideterminazione dell'indennità economica temporanea del reddito di solidarietà in relazione alle risorse disponibili;

b) i criteri per l'eventuale rideterminazione del periodo di godimento della misura economica, garantita attraverso il reddito di solidarietà, ai sensi dell'art. 4;

c) eventuali ulteriori obblighi dei beneficiari del reddito di solidarietà;

d) le modalità di erogazione della misura economica;

e) le dichiarazioni da allegare al modello di richiesta del reddito di solidarietà, ai sensi dell'art. 5;

f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito;

g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi assunti, nonché di attivazione del Servizio sociale territoriale nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 7;

h) le modalità di rideterminazione dell'ammontare della misura economica garantita attraverso il reddito di solidarietà, nei casi in cui, in corso di erogazione, si verificano modificazioni nella composizione del nucleo familiare ovvero di altro genere;

i) eventuali ipotesi di sospensione della corresponsione del reddito di solidarietà;

j) le modalità di presa in carico integrata ed i contenuti del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;

k) le cause di decadenza dal beneficio e relative procedure di esclusione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la definizione e l'eventuale aggiornamento del regolamento si tiene conto dell'attività di analisi, monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10.

Art. 9.

Governance della programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà

1. La Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata agli assessori competenti in materia di scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, costituisce l'ambito in cui viene garantito l'effettivo coordinamento, quanto alla programmazione e gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà, tra regione e sistema delle autonomie locali.

Art. 10.

Monitoraggio e clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale del reddito di solidarietà rispetto agli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2.

2. A tal fine la giunta, entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge. Successivamente, con cadenza biennale, la giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che, sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi, fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia dei beneficiari del reddito di solidarietà ed entità dei benefici erogati, comprensiva dei casi di sospensione e decadenza;

b) tipologia delle specifiche misure di sostegno attivate e degli impegni assunti dai beneficiari nell'ambito dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;



c) grado di copertura dell'accesso al reddito di solidarietà e ai progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, sia rispetto alle richieste ricevute, sia rispetto ai potenziali destinatari;

d) l'ammontare complessivo delle risorse regionali impiegate e la loro ripartizione in relazione alle diverse tipologie di intervento;

e) eventuali criticità emerse sia in termini di programmazione e realizzazione degli interventi sia in termini di miglioramento dell'efficacia degli stessi ed eventuali conseguenti proposte di modifica normativa;

f) dettaglio territoriale che abiliti ad una lettura dei dati dal punto di vista geografico, almeno fino al livello territoriale distrettuale.

3. La competente commissione assembleare formula valutazioni da trasmettere alla Giunta regionale, in merito al rapporto sullo stato di attuazione della legge presentato dalla giunta.

4. La regione, al fine di verificare l'efficacia della presente legge nel favorire l'inclusione sociale e l'attivazione lavorativa dei nuclei beneficiari, promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di assemblea e giunta si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016-2018, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito della missione 12, programma 4, la cui coper-

tura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», al capitolo U 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018, che costituiscono i limiti di spesa per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00013



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 3,00

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 6 1 7 *

